

**Nota su art. 11 L. 132/2025 recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di
intelligenza artificiale.**

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre la Legge n. 132/2025, recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, in vigore dal 10 ottobre 2025.

L'unica disposizione che interviene in materia di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito lavorativo è l'art. 11, rubricato "*Disposizioni sull'uso dell'intelligenza artificiale in materia di lavoro*".

La norma si limita ad enunciare principi di carattere generale relativi all'impiego dell'intelligenza artificiale nel contesto lavorativo, senza introdurre innovazioni sostanziali nell'ordinamento vigente.

Le disposizioni contenute nei tre commi, infatti, riprendono principi già desumibili da fonti normative preesistenti, quali il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, il D. Lgs. n. 81/2008 sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e il D. Lgs. n. 152/1997, come modificato dal D. Lgs. n. 104/2022 (c.d. Decreto Trasparenza), che già prevede l'obbligo di informativa al lavoratore sull'utilizzo di sistemi automatizzati.

Nello specifico, l'articolo stabilisce che l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito lavorativo deve:

- essere finalizzato al miglioramento delle condizioni di lavoro, alla tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori, e all'accrescimento della produttività;
- essere sicuro, affidabile e trasparente, nel rispetto della dignità e riservatezza dei lavoratori.

Il datore di lavoro o il committente ha l'obbligo di informare preventivamente i lavoratori sull'uso di sistemi di intelligenza artificiale, secondo quanto previsto dall'art. 1-bis del D. Lgs. 152/1997.

Pertanto, l'informativa non è dovuta in tutti i casi di impiego dei sistemi di IA¹, ma solo nel caso in cui il sistema utilizzato è riconducibile alla categoria dei "*sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati*". Restano comunque fermi i principi e gli obblighi derivanti dall'art. 4 L. 300/70 (Statuto dei lavoratori), vincolanti per tutte le ipotesi in cui vengano impiegati strumenti da cui, anche indirettamente, possa derivare un controllo dei lavoratori, a prescindere dal "livello" di automazione.

Dunque, la disposizione non prevede strumenti attuativi, né attribuisce al Governo deleghe specifiche per la regolamentazione della materia. Ne consegue che l'articolo ha una funzione prevalentemente programmatica e ricognitiva, volta più a ribadire orientamenti generali che ad incidere in modo operativo sulla gestione ed organizzazione del lavoro.

¹ La Legge 132/2025 rimanda alla definizione di sistemi di intelligenza artificiale contenuta nel Regolamento UE 2024/1689, secondo cui per «sistema di IA» si intende "*sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali.*".

Infine, l'art. 12 istituisce presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un **Osservatorio sull'adozione dell'intelligenza artificiale (IA) nel mondo del lavoro**, con l'obiettivo di:

- massimizzare i benefici e ridurre i rischi derivanti dall'uso dell'IA in ambito lavorativo;
- definire una strategia nazionale per l'utilizzo dell'IA nel lavoro;
- monitorare l'impatto dell'IA sul mercato del lavoro e individuare i settori più coinvolti;
- promuovere la formazione di lavoratori e datori di lavoro in materia di IA.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, un decreto ministeriale definirà la composizione dell'Osservatorio, le modalità di funzionamento e gli ulteriori compiti e funzioni.